

# Rassegna Normativa

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Aprile 2014

## NORMATIVA

[DECRETO 10 MARZO 2014 N.55](#) Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n.77 del 2-4-2014)

[NOTA MIUR 19 MARZO 2014, PROT. N.7300](#) Misure compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi D.P.C.M. del 26 luglio 2011, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

[MIUR NOTA 8 APRILE 2014 PROT. N.8109](#) Progetti di ricerca di base (FIRB, PRIN, FIRST) – Nuove modalità di verifica amministrativo-contabile.

[AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE CIRCOLARE 10 APRILE 2014 N.65](#) Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (GU n.89 del 16-4-2014)

[INPS CIRCOLARE N.51 DEL 16 APRILE 2014](#) Contributi volontari 2014 per lavoratori dipendenti, autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

[MIUR NOTA N.10475 DEL 16 APRILE 2014](#) Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati. A.A. 2014-2015.

[DECRETO LEGGE N.66 DEL 24 APRILE 2014](#) Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (GU n.95 del 24 aprile 2014) Nel provvedimento sono contenuti una serie di interventi finalizzati a maggior efficienza, razionalizzazione, equità e rilancio del Paese e misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, tra cui il bonus di 80 euro nella busta paga di maggio che arriveranno attraverso un credito di imposta, per i lavoratori dipendenti e assimilati che guadagnano tra 8.000 e 24.000 euro lordi. La seconda misura di riduzione fiscale riguarda l'Irap, che viene tagliata del 10% e la cui aliquota principale scenderà dal 3,9% al 3,5%. Le altre disposizioni previste dal decreto legge sono:

- Rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale
- Pagamento dei debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni
- Modifiche al Dlgs 33/2013 in tema di trasparenza
- Revisione della spesa, semplificazione ed efficienza nelle pubbliche amministrazioni
- Iniziative per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione
- Fatturazione elettronica
- Tetto a 240 mila euro per dirigenti e manager della pubblica amministrazione
- Concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica
- Rivalutazione quote Bankitalia e rendite finanziarie tra i provvedimenti di copertura
- Ristrutturazione debito regionale e superamento province
- Nuovi fondi per la ristrutturazione delle scuole
- Modifiche al codice degli appalti
- etc.

L'ufficio Studi predisporrà un apposito commento

[INPS MESSAGGIO N.4294 DEL 28 APRILE 2014](#) Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici.

[AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 8/E DEL 28 APRILE 2014](#) Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.

[FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE N.4 DEL 28 APRILE 2014](#) "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento".

# GIURISPRUDENZA

**[CORTE DEI CONTI SEZ. REG. DI CONTROLLO LOMBARDIA 2 APRILE 2014 N.144](#)** La sezione lombarda della Corte dei Conti ricorda il principio secondo cui il rapporto di lavoro tra l'ente pubblico e l'impiegato inizia al momento dell'assunzione e non al momento di avvio della procedura concorsuale, in quanto far decorrere l'inizio del rapporto da una data diversa costituirebbe una finzione giuridica che non trova alcun fondamento in nessuna delle norme in vigore.

**[CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 28 MARZO 2014 N.60](#)** Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione - dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, «nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione - a carico delle università "non virtuose" - non prevede anche una sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione, così determinando l'effetto sproporzionato, irragionevole e in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che il termine di durata dell'idoneità decorre durante il periodo in cui opera il divieto di assunzione, sicché il divieto di assunzione imposto alle università si traduce anche in una perdita definitiva, per gli idonei, della chance di assunzione, tutte le volte in cui le università non rientrano nei parametri di legge durante il periodo di validità dell'idoneità. (Massima tratta da Lexitalia.it)

**[CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE - SENTENZA 27 marzo 2014](#)** E' illegittima la deliberazione con la quale una Azienda ospedaliera, dopo avere indetto una selezione pubblica ex art. 7, c. 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarico biennale di medico autorizzato per la sorveglianza medica della radioprotezione, abbandonando la selezione pubblica stessa, ha conferito a uno dei concorrenti l'incarico in questione, sulla base del rilievo che quest'ultimo si era offerto di svolgere l'attività di sorveglianza medica di tutti i lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, senza alcun compenso economico, e cioè in maniera assolutamente gratuita. Infatti, una volta che sia stata bandita una selezione pubblica al fine del conferimento di un incarico, sussiste il dovere dell'Amministrazione di concludere il procedimento così aperto, a meno che non ricorra all'adozione di provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio dell'avviso stesso, nei limiti in cui ciò sia consentito dall'ordinamento.

La procedura comparativa prescritta dall'art. 7, comma 6 bis, D.Lgs. 165/2001 rientra nella categoria degli atti di microrganizzazione emanati dal dirigente competente e può essere omessa solo in ragione dell'assenza all'interno dell'Amministrazione di figure professionali idonee e disponibili ad assolvere allo specifico incarico di cui si ha bisogno. Nel caso invece in cui sussistano almeno due figure professionali idonee ad assolvere allo specifico incarico, tale circostanza impone la valutazione dei curricula, delle competenze e delle esperienze degli aspiranti all'incarico, senza che questa valutazione possa essere sbilanciata o addirittura annullata da un'offerta di rendere il servizio gratuitamente, introdotta da uno degli aspiranti al di fuori delle previsioni dell'avviso della selezione. (Massima e sentenza tratte da Lexitalia)

**[CONSIGLIO DI STATO SEZ.III SENTENZA N.1622 DEL 7 APRILE 2014](#)** La sentenza dispone che i concorsi o meglio le prove orali non possono essere effettuate a porte chiuse perchè come si legge sul dispositivo " *È infatti evidente che la prescrizione dell'aula o sala "aperta al pubblico" non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a "terzi" estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti.*

**[CORTE DEI CONTI SEZ. PUGLIA DELIBERAZIONE N. 63 DEL 1 APRILE 2014](#)** La Corte ha evidenziato che il presupposto indispensabile per l'affidamento di incarichi esterni è che l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, ai sensi dell'articolo art 7, comma 6, lett. b) del d.lgs. 165/2001. L'elemento discrezionale **tra appalto di servizi e contratto di collaborazione** non è nè il conseguimento per l'amministrazione di un risultato finale mediante il conferimento dell'incarico, nè la circostanza che l'attività non comporti obblighi di presenza fissa in ufficio, bensì la presenza o meno, in capo all'affidatario, di un'organizzazione imprenditoriale con assunzione del rischio della prestazione oggetto del contratto (sulla distinzione tra contratto di collaborazione autonoma e appalto di servizi e in sede conforme la deliberazione della [Corte dei Conti, sez. contr. della Lombardia, del. 236/2013.](#)

**[CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N.1722 DEL 10 APRILE 2014](#)** L'onere di superare il test d'ingresso per l'accesso alle facoltà a numero chiuso non opera nelle sole ipotesi in cui l'accesso avvenga al primo anno di corso, dovendosi invece ritenere, stante l'inequivoco disposto normativo, che il medesimo obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall'esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo. In tal senso depone l'art. 4, comma 1, legge n. 264 del 1999 che, nel prevedere che «l' ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove», non distingue fra l'accesso al primo anno di corso e l' ammissione agli anni di corso successivi.

**[TAR CALABRIA CATANZARO SEZ. II SENTENZA DEL 4 APRILE 2014 N.559](#)** E' illegittimo l'affidamento senza gara di un appalto di servizi in favore di un consorzio interuniversitario nel caso in cui non sussista il requisito del controllo analogo necessario per l'in house providing. Premesso che i consorzi interuniversitari possono svolgere compiti strumentali per conto delle Università che vi partecipano, attesa anche la fisiologica discrezionalità organizzativa dell'amministrazione, che è libera, nell'ambito dell'ordinamento di settore, di servirsi dello strumento della convenzione e la natura di impresa pubblica che il consorzio viene ad assumere, stante l'influenza dominante di una o più pubbliche amministrazioni, attraverso la maggioranza delle quote dell'impresa influita; tuttavia, affinché ciò possa legittimamente accadere laddove si operi sopra soglia comunitaria, è necessario che il consorzio possieda il requisito del controllo analogo, tipico dell'in house providing, vertendosi nell'attribuzione di un'utilità di rilievo concorrenziale, che impone il rispetto dei principi, interni e comunitari, che connotano l'evidenza pubblica ed in particolare i canoni della trasparenza e della par condicio.

**TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - SENTENZA 4 aprile 2014 n. 558** E' illegittima l'indizione di un nuovo concorso per profili professionali per i quali è ancora possibile ricorrere allo scorrimento di graduatorie vigenti, nel caso in cui la scelta della P.A. di privilegiare il concorso rispetto allo scorrimento della graduatoria ancora valida, sia priva di adeguata motivazione; infatti, in tema di copertura di posti nel pubblico impiego, lo scorrimento di una graduatoria valida ed efficace rappresenta la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (MASSIMA TRATTA DA LEXITALIA.IT)

[La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)